



**XV PROGRAMMA ESECUTIVO
DI COLLABORAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MALTA
PER GLI ANNI 2017-2019**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta, qui di seguito denominate "le Parti", in conformità con quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo Culturale, firmato a La Valletta il 28 luglio 1967 ed in vigore dal 22 dicembre 1967, nell'intento di sviluppare gli scambi nei settori della cultura e dell'istruzione, da realizzare anche nell'ambito di una sempre più intensa collaborazione a livello europeo e dei numerosi programmi dell'Unione Europea che facilitano gli scambi di informazioni e di esperienze, e di contribuire per tale via all'approfondimento dei legami di amicizia fra i due Paesi e Popoli, hanno concordato il seguente Programma Esecutivo di Collaborazione Culturale e di Istruzione per gli anni 2017-2019.

1) ISTRUZIONE

1.1. Istruzione Universitaria

1.1.1. Le Parti favoriranno la cooperazione diretta tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli altri istituti di istruzione superiore, tramite la conclusione di accordi e convenzioni, lo scambio di docenti, di dati e di informazioni, nonché attraverso la realizzazione di progetti di ricerca comuni, seminari e congressi.

1.1.2. Le Parti prendono atto con soddisfazione del rafforzamento della cooperazione in ambito artistico e musicale tra le istituzioni dei due Paesi.

1.1.3. Le Parti si scambieranno, annualmente, fino a n. 10 docenti universitari o ricercatori per visite di otto giorni ciascuna, per stabilire contatti finalizzati ad identificare settori di ricerca di comune interesse, nonché per avviare collaborazioni fra le Università e gli Istituti d'istruzione superiore di entrambi i Paesi. (v. Allegato I.A)

1.2. Riconoscimento Titoli Accademici

1.2.1. Le Parti favoriranno - anche attraverso lo scambio di documentazione ed esperti - la conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione universitaria e di alta formazione artistica e musicale al fine di verificare la possibilità - attraverso un gruppo misto di esperti da convocare per le vie diplomatiche e le

rispettive autorità competenti - di pervenire ad un accordo governativo in materia di reciproco riconoscimento dei titoli accademici.

1.3. Istruzione Scolastica

1.3.1. Le Parti incoraggeranno una collaborazione più stretta e a tutti i livelli fra le Istituzioni e le Autorità scolastiche al fine di migliorare la conoscenza reciproca di ordinamenti scolastici, curricula e metodi didattici anche attraverso lo scambio di libri e altro materiale didattico.

1.3.2. Le Parti, nel periodo di validità del presente Programma, si adopereranno per promuovere iniziative in materia educativa e scolastica, che saranno definite per le vie diplomatiche tra i competenti Ministeri dei due Paesi.

1.3.3. Le Parti continueranno a promuovere la partecipazione di studenti provenienti da Malta al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino.

La Parte maltese considererà con favore la possibilità per i propri insegnanti di effettuare stage presso il Collegio del Mondo Unito.

Le Parti favoriranno inoltre la collaborazione diretta tra il Collegio di Duino e le corrispondenti scuole maltesi, attraverso lo scambio di studenti, l'organizzazione di campi estivi e lo scambio di esperienze didattiche, tenuto conto dello specifico sistema educativo del Collegio di Duino. Le relative condizioni, incluse quelle economico-finanziarie, saranno definite tra il Collegio del Mondo Unito e le corrispondenti scuole maltesi.

1.4. Istruzione musicale


1.4.1. Si intendono favorire azioni a supporto delle istituzioni musicali di istruzione secondaria dei due Paesi per programmi settoriali congiunti di formazione e tirocinio intesi a predisporre qualificate forme di impiego professionale presso enti musicali e artistici.

1.4.2. Parimenti verranno studiate e promosse sinergie e azioni settoriali fra i due Paesi e fra le relative istituzioni musicali ed educative per valorizzare i giovani talenti ed avviare ogni forma di proficua interazione in un'ottica bilaterale nonché regionale.

2) PROMOZIONE DELLA LINGUA

2.1. Le Parti promuoveranno la diffusione delle rispettive lingue e culture nei due Paesi.

2.2. Le Parti esamineranno la possibilità di fornire, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, contributi per il funzionamento di cattedre presso le scuole locali e di lettori presso le Università, nonché per l'organizzazione di corsi di formazione per docenti, anche in modalità a distanza, a quelle istituzioni scolastiche e/o universitarie che ne facciano richiesta per le vie diplomatiche.



2.3. La Parte italiana (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), compatibilmente con le risorse disponibili, valuterà la possibilità di mettere a disposizione testi di italianistica e altri materiali, anche in formato informatico per l'insegnamento della lingua italiana e per corsi di formazione e aggiornamento di docenti e lettori, anche in modalità a distanza, per quelle istituzioni che, tramite le sedi diplomatiche, ne facciano richiesta.

2.4. Al fine di agevolare l'insegnamento delle rispettive lingue le Parti valuteranno la possibilità di avviare un Programma per lo scambio annuale di assistenti di lingua che saranno destinati presso scuole italiane e maltesi secondo modalità che saranno di volta in volta concordate fra le Parti.

2.5. La Società Dante Alighieri, che opera a Malta per mezzo del Comitato di La Valletta, prevede per il triennio 2017-2019 di promuovere la lingua e la cultura italiana attraverso l'organizzazione di attività didattiche e culturali, l'aggiornamento delle biblioteche, la diffusione del certificato PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), nell'ambito del sistema CLIQ, per la certificazione della competenza nella lingua italiana, e del Piano dei Corsi ADA (Attestato Dante Alighieri)

3) BORSE DI STUDIO

3.1. Attraverso l'assegnazione di borse di studio, le Parti desiderano rafforzare i legami tra i due Paesi e favorire la collaborazione nel settore degli studi umanistici, scientifici, artistici, musicali, delle Belle Arti, del design, nonché del restauro e della gestione del patrimonio artistico e bibliografico.

3.2. La Parte italiana offrirà annualmente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, alcune mensilità di borse di studio destinate a laureati e studenti maltesi per la frequenza di corsi di laurea, master, specializzazioni, dottorati di ricerca e corsi di lingua italiana.

La Parte italiana ogni anno comunicherà, per via diplomatica, il numero delle mensilità, gli importi e le condizioni di concessione di tali borse di studio.

3.3. La Parte maltese offrirà annualmente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, alcune borse di studio di lingua inglese per stranieri e di ricerca.

La Parte maltese ogni anno comunicherà, per via diplomatica, il numero delle mensilità, gli importi e le condizioni di concessione di tali borse di studio.

3.4 Le condizioni che regolano le borse di studio sono indicate nell'Allegato I.B.

4) CULTURA E ARTE

4.1. Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nei vari campi della cultura e dell'arte, anche attraverso la formazione, e contribuiranno al potenziamento di una più completa conoscenza e miglior apprezzamento, sia a livello accademico che a livello operativo, della cultura e dell'arte di Malta e dell'Italia.



Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi enti nazionali nel settore del patrimonio culturale (gestione delle collezioni, restauro, e curatela del patrimonio artistico), della musica, delle arti e del design.

4.2. Istituti di Cultura e Istituzioni Culturali

4.2.1. Le Parti favoriranno l'attività degli Istituti di Cultura, delle istituzioni culturali e scolastiche, e delle associazioni culturali.

4.3. Mostre

4.3.1. Nel periodo di validità del presente Programma, le Parti favoriranno la realizzazione di mostre di elevato livello che potranno essere oggetto di scambi fra i musei dei due Paesi. I dettagli di tali scambi, inclusi quelli di carattere finanziario, saranno stabiliti, caso per caso, per le vie diplomatiche.

4.4. Musica, Teatro, Danza

4.4.1. Le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra teatri, enti lirici e coreutici maltesi ed italiani, lo scambio di esperti ed artisti per festival, corsi di formazione, programmi di residenza, e conferenze tematiche. Inoltre, le Parti favoriranno l'organizzazione di rappresentazioni musicali, liriche, teatrali e di danza di alto livello a Malta e in Italia. I relativi dettagli, anche di ordine finanziario, saranno definiti per le vie diplomatiche. (Allegato I. C)

4.4.2. Le iniziative che beneficeranno del sostegno finanziario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo italiano, dovranno ottenere nell'ambito dello spettacolo dal vivo, il preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore, istituite presso la competente Direzione Generale.

4.5. Cinema

4.5.1. Le Parti favoriranno la collaborazione nel settore cinematografico e la reciproca partecipazione ai festival che hanno luogo a Malta e in Italia.

Le Parti favoriranno altresì rassegne o settimane del cinema e la collaborazione tra enti, associazioni e professionisti del settore. (Allegato I. C)

5) ARCHIVI, BIBLIOTECHE, EDITORIA

5.1. Archivi

5.1.1. Le Parti favoriranno la collaborazione tra le loro amministrazioni archivistiche statali mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di copie di documenti in formato analogico o digitale e di disposizioni normative, in conformità alle rispettive legislazioni vigenti e sulla base della reciprocità.



5.1.2. Le Parti, durante il periodo di validità del presente Programma esecutivo, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e sulla base del principio di reciprocità, effettueranno lo scambio annuale di n. 2 archivisti, per visite di scambio di esperienze, per una durata massima di 10 giorni. (Allegato I.A)

5.1.3. Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi archivi storici dei loro Ministeri degli Affari Esteri in base al principio di reciprocità e alla normativa vigente in entrambi i Paesi, al fine di realizzare scambi di informazioni, esperienze e pubblicazioni e di consentire l'accesso alla documentazione a ricercatori qualificati.

5.2. Biblioteche

5.2.1. Nel periodo di validità del presente Programma esecutivo, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e sulla base del principio di reciprocità, le Parti effettueranno lo scambio di n.1 bibliotecario per visite di superiore formazione e scambio di esperienze, per una durata massima di 10 giorni. (Allegato I. A).

5.2.2. Durante il periodo di validità del presente Programma esecutivo, la Parte italiana si dichiara disponibile, qualora richiesta, ad inviare esperti nel settore della conservazione, del restauro, della catalogazione, dell'informatica, dell'edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni librari. I relativi dettagli saranno stabiliti per le vie diplomatiche.

5.2.3. Le Parti favoriranno la cooperazione nel settore dello scambio di informazioni, libri e periodici tra le biblioteche, le accademie e le istituzioni culturali dei due Paesi.

5.2.4. Le Parti, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, si dichiarano disponibili ad autorizzare il prestito di materiale raro e di pregio posseduto dalle Biblioteche affinché venga esposto in occasione di mostre.

5.2.5. Per la Parte italiana, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali - si dichiara disponibile ad inviare una mostra o rassegna editoriale volta ad illustrare l'attività di tutela e la valorizzazione del patrimonio librario. I relativi dettagli saranno definiti per le vie diplomatiche.

5.3. Editoria

5.3.1. Le Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee di alto valore italiane e maltesi, che contribuiscano ad una migliore conoscenza reciproca nel campo letterario, scientifico e artistico dei due Paesi.

Le istituzioni maltesi principalmente coinvolte in tali attività sono l'Arts Council Malta e il National Book Council.

5.3.2. La Parte italiana informa che sono disponibili i seguenti premi e contributi concessi a traduttori di libri italiani in lingua straniera:



- i premi e i contributi finanziari, concessi dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in favore di editori e traduttori italiani e stranieri che elaborano proposte finalizzate alla diffusione della cultura italiana tramite la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché tramite la traduzione, il doppiaggio e la sotto titolazione di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa.

- i "Premi Nazionali per la Traduzione", posti sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, assegnati dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, anche a traduttori ed editori stranieri.

Le richieste dovranno essere inviate per le vie diplomatiche.

6) PATRIMONIO CULTURALE

6.1. Le Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, museografico, del restauro del patrimonio culturale anche subacqueo, della promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea nonché nel campo della protezione e lotta al traffico illecito di beni culturali e nel campo della formazione sui temi della conservazione e del restauro del patrimonio culturale.

6.2. Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali, con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e la normativa europea, tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Proprietà di Beni Culturali, e di quelli derivanti dalla Convenzione UNIDROIT 1995 sui Beni Culturali rubati o illecitamente esportati.

Le Parti si impegnano altresì nella salvaguardia del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in tema di archeologia subacquea e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.

6.3 Le Parti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nel rispetto dei principi presenti nella Convenzione UNESCO del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

7) DIRITTI D'AUTORE

7.1. Le Parti auspicano lo sviluppo e la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi per il tramite delle rispettive amministrazioni governative competenti in materia.



Per l'Italia le amministrazioni competenti in materia di diritto d'autore sono: la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per la Parte maltese l'istituzione competente in materia di diritto d'autore fa parte del Ministero per le Finanze.

8) SPORT

8.1. Le Parti favoriranno lo sviluppo e la cooperazione nelle diverse discipline dello sport attraverso contatti fra gli organismi sportivi ed in particolare tra i rispettivi Comitati Olimpici.

8.2 Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

9) COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELL' INFORMAZIONE E RADIOTELEVISIVO

9.1. Le Parti favoriranno reciprocamente gli scambi nel settore radiofonico e televisivo attraverso intese dirette fra gli organi interessati.

Le Parti danno reciprocamente atto delle relazioni eccellenti tra PBS e RAI, sia a livello multilaterale che bilaterale, sottolineando in particolare la cooperazione sviluppata in seno alla COPEAM (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo) e nella Comunità Radiotelevisiva italofofona, che opera per la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo.


10) DIRITTI UMANI

10.1. Le Parti incoraggeranno le attività nel campo dell'istruzione e della cultura rivolte ad assicurare la piena tutela dei diritti umani internazionalmente garantiti, in particolare intensificando la lotta contro la discriminazione, il razzismo, l'intolleranza e la xenofobia.

11) DISPOSIZIONI FINALI

11.1. Il presente Programma esecutivo non esclude la possibilità di concordare per le vie diplomatiche altre iniziative in esso non previste purché preventivamente autorizzate dalle Amministrazioni competenti per il coordinamento del Programma stesso.

11.2. Le attività previste dal presente Programma si svolgeranno nel quadro degli Accordi internazionali vigenti, nel rispetto delle legislazioni nazionali e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia e di Malta all'Unione Europea.



11.3. Le Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali.

11.4. L'allegato I costituisce parte integrante del presente Programma.

11.5. Il presente Programma esecutivo entrerà in vigore alla data della sua firma e resterà valido fino al 31 dicembre 2019, potendo essere prorogato per via diplomatica con il consenso delle Parti.

Firmato a *Valletta*, il *16 agosto 2019*, in due copie originali, in lingua italiana.

PER LA PARTE ITALIANA



L'Ambasciatore d'Italia a Malta
Giovanni Umberto de Vito

PER LA PARTE MALTESE



Il Segretario Permanente del Ministero
degli Affari Esteri e della Promozione
Commerciale
Fiona J. Formosa

ALLEGATO I

CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

I. A) Scambi di visite (scambio docenti, ricercatori, archivisti e bibliotecari). Gli scambi di visite previsti da questo Programma saranno regolati come segue:

La Parte inviante comunicherà alla Parte ricevente, attraverso i canali diplomatici, con tre (3) mesi di anticipo quanto segue:

- il nome e la nazionalità del candidato, che dovrà essere italiana o di un altro Paese dell'Unione Europea per chi si reca a Malta, e maltese o di un altro Paese dell'Unione Europea per coloro che si recano in Italia;
- il curriculum e la conoscenza di lingue straniere;
- il programma proposto per la visita, con l'indicazione dei titoli di eventuali conferenze e il nome del professore e del relativo dipartimento o facoltà universitaria dell'istituzione ospitante;
- le date e la durata della visita.

La Parte ricevente dovrà confermare l'accettazione definitiva della visita con almeno un mese di anticipo sulla data di partenza prevista.

Qualora si tratti di **scambi di visite di cui al punto 1.1.3.** (scambio docenti e ricercatori):

La Parte inviante italiana sosterrà il costo del viaggio - andata e ritorno - da una capitale all'altra e gli oneri derivanti dagli spostamenti interni a Malta, dalla capitale alla sede universitaria.

La Parte inviante maltese sosterrà il costo del viaggio - andata e ritorno - da una capitale all'altra.

La Parte ricevente italiana contribuirà alle spese di soggiorno dei docenti e ricercatori maltesi offrendo una diaria onnicomprensiva di 120 euro per i primi sei giorni e di 93 euro per il settimo ed ottavo giorno, nonché le spese di viaggio all'interno del proprio territorio, dalla capitale alla sede universitaria della visita.

La Parte ricevente maltese offrirà agli ospiti italiani un contributo giornaliero di 82 euro onnicomprensivo, per visite fino a 8 giorni.

Entro un mese dalla conclusione della visita il docente/ricercatore dovrà presentare, attraverso le vie diplomatiche, una sintetica relazione sulla ricerca/attività effettuata.

Qualora si tratti di **scambi di visite di cui ai punti 5.1.2. e 5.2.1.** (scambio archivisti e bibliotecari):

La Parte inviante coprirà le spese di viaggio -andata e ritorno- da una capitale all'altra.

La Parte ricevente sosterrà le spese di viaggio -tramite mezzi pubblici - all'interno del proprio territorio dalla capitale alla sede della visita.

La Parte italiana offrirà agli ospiti maltesi una diaria giornaliera di 93 euro onnicomprensiva, per visite di dieci giorni.

La Parte maltese offrirà agli ospiti italiani una diaria giornaliera di 82 euro onnicomprensiva, per visite di otto giorni, e cure mediche gratuite presso gli ospedali statali.

1.B) Borse di Studio (di cui punti 3.2. e 3.3.)

I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese offerente formale comunicazione circa la data di inizio dei corsi e di conseguenza della data di partenza.

La documentazione dei candidati sarà quella stabilita nei bandi di offerta delle borse di studio.

La Parte italiana accorderà ai borsisti maltesi l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, ad eccezione di quelle croniche e dei servizi odontotecnici, nonché l'esonero parziale dalle tasse universitarie, se ciò è previsto dalle stesse università interessate.

La Parte maltese accorderà ai borsisti italiani l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, ad eccezione di quelle croniche e dei servizi odontotecnici, nonché l'esonero parziale dei costi per la presentazione della domanda e/o delle rette di iscrizione.

I. C) Musica, teatro, danza, cinema e manifestazioni d'arti contemporanee

Le spese concernenti l'organizzazione delle rassegne cinematografiche verranno concordate di volta in volta tra le parti in base alla normativa vigente, alle disponibilità finanziarie e alle modalità economicamente più vantaggiose per le Parti stesse.

Nel caso di festival, manifestazioni d'arti contemporanee, scambi di artisti e di altre collaborazioni nel settore dello spettacolo, salvo nei casi in cui il finanziamento sia stato preventivamente accordato, gli inviti saranno subordinati al reperimento da parte dei gruppi interessati dei fondi necessari a coprire le spese di partecipazione.

